


Allegato del G.C. n. 28
del 27-2-06

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
PROVINCIA DI NAPOLI



REGOLAMENTO ESECUTIVO DEL P.G.I.P.



IL DIRIGENTE
Arch. Monica D'Amore

I COLLABORATORI
Geom. Giuseppe Rossi
Ist Amm. Massimo Verolino

INDICE

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1- FINALITA'.....	pag. 4
Art. 2- CONVENZIONI.....	pag. 4
Art.3-PUBBLICHE AFFISSIONI.....	pag. 6
Art. 4- PUBBLICITA' NON AFFISSIONISTICA.....	pag. 7
Art. 5- CARTELLO PUBBLICITARIO.....	pag. 8
Art.6- TRANSENNA PARAPEDONALE.....	pag. 8
Art. 7-PALINE E PENSILINE FERMATA BUS.....	pag. 9
Art. 8 TOTEM.....	pag. 9
Art.9 PREINSEGNA.....	pag.10
Art. 10 TARGHE MURALI ED INSEGNE D'ESERCIZIO.....	pag.10
Art. 11 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	pag.11
Art. 12 OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI.....	pag.11
Art. 13 STRISCIONE.....	pag.12
Art.14 GONFALONE.....	pag.12
Art. 15 TELI E PANNELLI PITTORICI MONOFACCIALI.....	pag.13
Art 16 PRESCRIZIONI TECNICHE.....	pag.13

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 17_AMBITI D'INTERVENTO.....	pag.13
Art. 18 DISPOSITIVI AUTORIZZATIVI	pag.14
Art. 19 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA D.I.A.....	pag.15
Art. 20 CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA D.I.A.....	pag.16
Art. 21 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	pag.17
Art. 22 VIGILANZA.....	pag.17
Art. 23 SANZIONI	pag.18
Art. 24. IMPIANTI COMUNALI AFFISSIONISTICI DI NATURA COMMERCIALE..	pag.18
Art. 25. IMPIANTI COMUNALI AFFISSIONISTICI DINATURA ISTITUZIONALE SOCIALE - NECROLOGICA O PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA	pag. 18

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E PARTICOLARI

Art. 26. STAZIONI DI SERVIZIO.....	pag.19
Art. 27. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA	pag.20
Art. 28. NORMA DI RINVIO.....	pag.20

TITOLO IV

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Art. 29. IMPOSTA DI PUBBLICITÀ.....	pag.21
Art.30 IMPOSTA DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA SU TELI, STRISCIONI, ETC...	pag.21
Art. 31 PAGAMENTI E RISCOSSIONI COATTIVE.....	pag.21

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 FINALITA'

Il presente applicativo disciplina l'esecuzione del Piano approvato, approfondendo e specificando l'articolato del regolamento, sua parte integrante;

Art. 2 CONVENZIONI


1. L'Amministrazione Comunale affiderà mediante convenzione ad aziende e società che ne faranno richiesta e dopo aver esplicitato le opportune procedure di gara, gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di natura commerciale o comunque destinati all'affissione diretta alle seguenti condizioni:

- a) che l'azienda richiedente abbia l'iscrizione alla Camera di Commercio/Artigianato e che sia abilitata con Licenza di P.S per l'esercizio del noleggio impianti pubblicitari.
- b) che sia in regola con i pagamenti con gli Enti: INPS ed INAIL;
- c) che rispetti per i propri dipendenti le prescrizioni previste dalla Legge 626 /94;
- d) che abbia almeno 5 anni di attività nel settore pubblicitario;
- e) che abbia copertura Assicurativa per R. C. sull'arredo urbano ed altri mezzi pubblicitari esposti, per tutto il periodo della convenzione;

2) L'Amministrazione Comunale affiderà mediante convenzione ad aziende e società che ne faranno richiesta e dopo aver esplicitato le opportune procedure di gara, la predisposizione, nonché collocazione di transenne parapetonali, paline e pensiline fermata bus, totem, preinsegne, impianti tipo rotor a messaggio variabile cm. 600x 300 secondo le tipologie e le collocazioni di cui agli allegati B (B1, B2, B3, B4) del P.G.I.P. e del suo regolamento, nonché del presente applicativo, ivi compreso i relativi allegati grafici, alle seguenti condizioni:



- a) che l'azienda richiedente abbia l'iscrizione alla Camera di Commercio/Artigianato e che sia abilitata con Licenza di P.S per l'esercizio del noleggio impianti pubblicitari;
 - b) che sia in regola con i pagamenti con gli Enti: INPS ed INAIL;
 - c) che rispetti per i propri dipendenti le prescrizioni previste dalla Legge 626 /94;
 - d) che abbia almeno 5 anni di attività nel settore pubblicitario;
 - e) che abbia copertura Assicurativa per R. C. sull'arredo urbano ed altri mezzi pubblicitari esposti, per tutto il periodo della convenzione;
 - f) che l'azienda realizzi ed installi detti impianti a costo zero, fermo l'autorizzazione da parte dell'A.C. degli stessi per la durata di tempo prevista in convenzione;
 - g) che l'azienda garantisca per tutto il periodo dell'autorizzazione la manutenzione ordinaria gratuita di tutti gli impianti forniti, nonché la manutenzione straordinaria, prevedendo, nel caso di atti vandalici e/o di qualsiasi altra condizione incidentale e/o accidentale la sostituzione integrale del manufatto danneggiato;
 - h) che alla scadenza dell'autorizzazione comunale, nel caso l'azienda non provveda a rinnovare la stessa nel termine di tre mesi a mezzo di istanza scritta, tutti gli impianti rimarranno gratuitamente a beneficio dell'A.C.;
3. L'Amministrazione Comunale affiderà mediante convenzione ad aziende e società che ne faranno richiesta e secondo ordine cronologico della richiesta la gestione delle aiuole spartitraffico individuate agli allegati B (B1, B2, B3, B4) del P.G.I.P. e del suo regolamento, nonché del presente applicativo, ivi compreso i relativi allegati grafici, con collocazione di: impianti di arredo urbano, impianti Unitari di segnaletica direzionale e paline di informazione che potranno contenere spazi pubblicitari mono e bifacciali, totem, anche a messaggio variabile, alle seguenti condizioni:
- a) che l'azienda realizzi ed installi detti impianti a costo zero, fermo l'autorizzazione da parte dell'A.C. degli stessi per la durata di tempo prevista in convenzione;
 - b) che l'azienda garantisca per tutto il periodo dell'autorizzazione la manutenzione ordinaria gratuita di tutti gli impianti forniti, nonché la manutenzione straordinaria, prevedendo, nel caso di atti vandalici e/o di



- qualsiasi altra condizione incidentale e/o accidentale la sostituzione integrale del manufatto danneggiato;
- c) che l'azienda garantisca per tutto il periodo dell'autorizzazione la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aiuole e delle essenze arboree e/o floreali ivi presenti e/o da allocare;
 - d) che non venga in alcun modo modificata la natura di spazio verde delle aiuole spartitraffico;
 - e) che alla scadenza dell'autorizzazione comunale, nel caso l'azienda non provveda a rinnovare la stessa nel termine di tre mesi a mezzo di istanza scritta, tutti gli impianti presenti su dette aiuole rimarranno gratuitamente a beneficio dell'A.C.;
3. L'Amministrazione Comunale affiderà mediante convenzione ad aziende e società che ne faranno richiesta e secondo ordine cronologico della richiesta la gestione degli spazi pubblicitari individuate agli allegati B (B1, B2, B3, B4) del P.G.I.P. e del suo regolamento, nonché del presente applicativo, ivi compreso i relativi allegati grafici, alle seguenti condizioni:
- a) che l'azienda realizzi ed installi detti impianti a costo zero, fermo l'autorizzazione da parte dell'A.C. degli stessi per la durata di tempo prevista in convenzione;
 - b) che l'azienda garantisca per tutto il periodo dell'autorizzazione la manutenzione ordinaria gratuita di tutti gli impianti forniti, nonché la manutenzione straordinaria, prevedendo, nel caso di atti vandalici e/o di qualsiasi altra condizione incidentale e/o accidentale la sostituzione integrale del manufatto danneggiato;
 - c) che i progetti di tali spazi pubblicitari saranno concordati con l'Amministrazione e la Divisione competente;
 - d) E' possibile concordare con l'Amministrazione e la Divisione competente la collocazione di ulteriori Spazi Pubblicitari non individuati nel Piano, sempre che per i mezzi pubblicitari contemplati e la localizzazione scelta non si entri in contrasto con la tutela dei beni architettonici-ambientali e con la normativa del C.D.S;
 - e) che alla scadenza dell'autorizzazione comunale, nel caso l'azienda non provveda a rinnovare la stessa nel termine di tre mesi a mezzo di istanza




scritta, tutti gli impianti presenti su dette aiuole rimarranno gratuitamente a beneficio dell'A.C.;

4. La convenzione avrà la durata massimo di 9 anni rinnovabili dalla data di sottoscrizione;
5. Sono ammesse forme di gestione della pubblicità a carattere misto (pubblico-privato);

Art. 3 PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero commerciali;
2. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono stati distribuiti sul territorio comunale così come indicato nell'allegato A e sono in quantità tale da rispondere al criterio di proporzionalità al numero degli abitanti ed a quello della ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale, necrologica o comunque priva di rilevanza economica da quella destinata alle affissioni di natura commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.lgs 15/11/1993 n. 507 -All. A-; essi sono stati previsti in misura massima di mq. 576,00 con l'utilizzo di tabelle di m. (1,00 x 1,40) e m. (2,00 x 1,40) secondo tipologia descritta agli allegati B e costituite da un'intelaiatura e pannello in acciaio zincato trattato con sabbiatura e fosfatizzazione a doppio strato sorretti da due piantoni tubolari di 50 cm., sormontati da una cimasa portante lo stemma di Somma Vesuviana;
3. Ai sensi della risoluzione n. 7/6126 del 28/09/94 del Min. delle Fin. Il messaggio di carattere necrologico, non avendo alcuna rilevanza economica non sarà soggetto all'imposta sulla pubblicità come disposto dall'art. 5 del D.lgs 15/11/1993 n. 507 e sarà regolamentato dalle seguenti condizioni:
 - a) che sia affisso negli appositi spazi indicati dal grafico a corredo del presente applicativo individuati nell'ambito del complessivo spazio già destinato alle pubbliche affissioni, nella misura del 10% di esso;
 - b) che abbiano priorità rispetto ad altri annunci di carattere necrologico, quelli predisposti dalla famiglia del defunto e strettamente relativi all'evento luttuoso;



- c) che gli eventuali messaggi in esubero rispetto a quanto previsto, non predisposti dalla famiglia del defunto e non riferiti all'evento luttuoso appena verificatosi, siano comunque soggetti alle imposte previste di sensi del D.lgs 15/11/1993 n. 507;
- d) che l'affissione dei messaggi necrologici di cui alla lettera c) sarà compito dell'azienda a cui è affidato il servizio di pubblica affissione;
4. non è consentita l'affissione diretta a meno degli annunci necrologici di cui al p.to 3;
5. E' vietata l'affissione sui muri e su altri supporti di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel P.G.I.P. e nel suo regolamento e s.m.i;

Art. 4 PUBBLICITA' NON AFFISSIONISTICA

1. La pubblicità non affissionistica contempla la pubblicità permanente e quella temporanea;
2. La pubblicità esterna, durevole e non affissionistica viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, transenne parapedonali, paline fermata bus e pensiline, preinsegne, totem, impianti tipo *rotor*;
3. è consentito negli spazi predisposti allo scopo e nelle aiuole spartitraffico designate, in conformità alle tipologie predisposte -allegati B (B1, B2, B3, B4) del P.G.I.P. e del suo regolamento, nonché del presente applicativo, ivi compreso i relativi allegati grafici - l'abbinamento con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, con presentazione di progetto dettagliato dell'impianto, tale da consentire la valutazione dell'impatto nell'area d'intervento.
4. La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, gonfaloni, teli pittorici monofacciali.

Art. 5 CARTELLO PUBBLICITARIO

1. Il cartello pubblicitario è un manufatto supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile su entrambe facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso, per luce propria o per luce indiretta e deve essere collocato ad intervalli minimi di 20 m. secondo quanto previsto negli allegati B (B1, B2, B3, B4) del P.G.I.P. e del suo regolamento, nonché del



presente applicativo, ivi compreso i relativi allegati grafici ed integrazioni e dal presente regolamento nel rispetto delle seguenti condizioni limite e delle tipologie indicate:

- a) mt 3.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;
- b) mt 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- c) mt 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) mt 150 prima dei segnali di indicazione;
- e) mt 100 dopo i segnali di indicazione;
- f) mt 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- g) mt 250 prima delle intersezioni e mt 100 dopo le intersezioni;
- h) mt 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;

2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

3. Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

4. Sono consentiti esclusivamente cartelli pubblicitari mono o bifacciali. Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari fuori dal centro abitato nei seguenti punti:

- a) in corrispondenza delle intersezioni;
- b) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- c) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- d) sui parapetti stradali;
- e) sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

1. Si consente la collocazione a cura di aziende e società di cui all'art. 2, p.to 2 del presente applicativo e secondo l'ubicazione prevista nella planimetria allegata di impianti tipo *rotor* a messaggio variabile, tridimensionali e multifacciali; essi sono costituiti da una idonea struttura portante sormontata dal relativo pannello di cm. 600x 300 formato da prismi rotanti che permettono il rapido cambio in dissolvenza delle immagini pubblicitarie;

Art. 6 TRANSENNA PARAPEDONALE



1. La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, o comunque nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, sia nel centro abitato che lungo la viabilità extraurbana; è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera con h massima di m. 1,40, recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapetonale avrà luce propria o indiretta e potrà essere collocata secondo quanto previsto negli allegati B (B1, B2, B3, B4) del P.G.I.P. e del suo regolamento, nonché del presente applicativo, ivi compreso i relativi allegati grafici.
2. Ogni impianto dovrà riportare una targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 7 PALINE E PENSILINE FERMATA BUS

1. E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle paline e pensiline regolarmente autorizzate secondo le tipologie previste -allegati B (B1, B2, B3, B4) del P.G.I.P. e del suo regolamento, nonché del presente applicativo, ivi compreso i relativi allegati grafici, ed integrazioni -.
2. Ogni pensilina dovrà riportare la targhetta o cimasa con la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 8 TOTEM

1. I Totem sono elementi tridimensionali e multifacciali, vincolati al suolo con idonei ancoraggi, finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Essi potranno essere collocati negli spazi pubblicitari idoneamente indicati agli allegati B (B1, B2, B3, B4) del P.G.I.P. e del suo regolamento, nonché del presente applicativo, ivi compreso i relativi allegati grafici, e dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e caratterizzati da telai interni in ferro o acciaio, da superfici con Dibond (pannelli o lastre composti in alluminio), Plexglass, vetroresina etc... da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da cornici di finitura. Gli stessi potranno essere completati da impianto di illuminazione diretto o indiretto, nel rispetto delle seguenti condizioni:




- a) sui marciapiedi con larghezza superiore ai mt 3.00 e comunque ad una distanza minima di
 - b) mt 1.50 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;
 - c) ad una distanza di mt 3.00 minimo dai balconi e dalle facciate di edifici in genere;
 - d) a mt 20 di distanza da altri impianti pubblicitari;
 - e) a mt 20 prima e dopo le intersezioni stradali;
 - f) a mt 20 prima dei segnali stradali e mt 10 dopo i segnali stradali;
2. L'installazione fuori del centro abitato è consentita a norma del C. D. S.
 3. Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 9 PREINSEGNA

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale, utilizzabile su una sola o entrambi le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installato per facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 1 km. dalla sede medesima; la preinsegna non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta, è di forma rettangolare con dimensioni di m. 1x0,20; essa potrà collocarsi secondo quanto previsto dal Piano e su tutto il territorio comunale ed in conformità alle tipologie predisposte -allegati B (B1, B2, B3, B4) del P.G.I.P. e del suo regolamento, nonché del presente applicativo, ivi compreso i relativi allegati grafici, ed integrazioni - .
2. E' consentito l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per presegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano uguali le dimensioni.

Art. 10 TARGHE MURALI ED INSEGNE D'ESERCIZIO

1. E' consentita in tutto il territorio comunale la collocazione sugli esercizi commerciali di insegne d'esercizio in conformità alle tipologie **previste e diversificate** per ambiti urbani; esse possono essere opache o **luminose per luce propria o per luce indiretta**;



2. E' consentita l'affissione di targhe murali relative a professioni medico/sanitarie, case di cura, ambulatori specialistici in tutto il territorio comunale in conformità alle tipologie previste e diversificate per ambiti urbani; per esse si applica inoltre quanto disciplinato dal Ministero della Sanità secondo il Decreto N. 657 del 16/09/1994.
3. Alla richiesta di autorizzazione di dette targhe, dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'albo professionale o dall'Ente Regionale competente in materia. In presenza di più targhe dovrà essere richiesta l'apposizione di un unico portatarghe.

Art. 11 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI


1. Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 495 del 1992 i cartelli, nonché gli altri mezzi pubblicitari di natura permanente devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
2. I mezzi pubblicitari permanenti avranno sagoma regolare, adottando particolare cautela con l'uso dei colori, specialmente il rosso e nel loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, in particolar modo in prossimità ed in corrispondenza delle intersezioni. Inoltre il colore rosso non sarà utilizzato se costituisce sfondo a segnali di pericolo, di precedenza ed obbligo, limitandone la percettibilità.

Art. 12 OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI

1. L'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria e comunque deve consentire la mobilità di tutti i pedoni;

Art. 13 STRISCIONE

1. Lo striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio e comunque non aderente alla stessa con funzioni di pubblicizzazione di eventi e manifestazioni. Esso deve essere collocato ad un'altezza minimo di ~~m. 5,10~~ da terra ed unicamente negli spazi concordati con la P.A.;



2. L'esposizione degli striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive;
3. La collocazione degli striscioni deve essere perpendicolare al senso di marcia veicolare e la distanza reciproca deve essere di almeno m. 50;


Art. 14 GONFALONE

1. Il gonfalone è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio e comunque non aderente alla stessa con funzioni di pubblicizzazione di eventi e manifestazioni;
2. Esso deve essere collocato ad un'altezza minimo di m. 3,00 dal marciapiede e unicamente negli spazi e lungo la viabilità da concordare con la P.A.;
3. L'esposizione dei gonfaloni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive. Il gonfalone può essere luminoso per luce indiretta ed in alcun modo può aggettare sulla carreggiata.

Art. 15 TELI E PANNELLI PITTORICI MONOFACCIALI

1. E' consentito su tutto il territorio comunale con progetto da approvare dalla Divisione competente l'esposizione di teli pittorici monofacciali recanti messaggi pubblicitari a copertura di ponteggi in opera per la costruzione o ristrutturazione di immobili per periodi non superiori a 180 giorni, rinnovabili con presentazione di apposita istanza;
2. Il telo pittorico monofacciale sarà luminoso per luce indiretta. L'immagine pubblicitaria deve essere realizzata in modo che venga fatta salva una fascia di m. 3,00 nella parte inferiore dell'edificio.
3. Nel centro storico e per gli edifici catalogati, nonché di pregio architettonico, storico, artistico il telo o pannello pittorico è consentito solo se raffigurante il prospetto nascosto dello stesso, reale o di progetto.
4. Sul telo è ammesso l'inserimento di messaggi pubblicitari in una superficie contenuta entro il 50% dello stesso.

Art. 16 PRESCRIZIONI TECNICHE



1. Fuori dai centri abitati la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, anche variabile, deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DL.gs. n. 285/92 e s.s.m.m.i.i. e dal D.P.R. n. 495/92 e s.s.m.m.i.i.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 17 AMBITI D'INTERVENTO

1. Ai fini del presente Piano e della necessità di calibrare i criteri d'intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale è suddiviso in tre ambiti di sotto elencati:
 - o ambito 1: centro storico e Parco Vesuvio;
 - o ambito 2: entro il perimetro urbano;
 - o ambito 3: fuori dal perimetro urbano.
2. In ambito 1 è consentita unicamente la collocazione di preinsegne, insegne d'esercizio e targhe murali, concordemente a quanto previsto dal Piano, dal suo regolamento e dal presente applicativo, ivi compreso gli allegati grafici relativi; In ambito 1 sono altresì possibili teli e pannelli pittorici monofacciali ai sensi dell'art 15 del regolamento.
3. In ambito 2 per ciò che concerne la pubblicità non affissionistica, è consentito quanto previsto dal comma precedente e nelle medesime modalità ed inoltre le transenne parapetonali utilizzate a scopo pubblicitario, le paline e pensiline fermata bus riportanti messaggi pubblicitari conformemente a quanto riportato negli allegati B ed integrazioni; in tale ambito è possibile la gestione delle aiuole spartitraffico e degli spazi pubblicitari individuati nei medesimi allegati con collocazione di: impianti di arredo urbano, di impianti Unitari di segnaletica direzionale e di paline di informazione che potranno contenere spazi pubblicitari mono e bifacciali, totem. In ambito 2 è consentita la pubblicità temporanea come normato nel presente regolamento, contemplando anche la pubblicità a

messaggio variabile e concordemente con gli indirizzi della P.A. e della Divisione competente. Il Piano all'allegato A riporta i siti individuati per la collocazione delle strutture comunali destinate alle pubbliche affissioni.

4. In **ambito 3** è consentita la pubblicità permanente e temporanea non affissionistica così come previsto ai commi 2 e 3, anche a messaggio variabile attraverso l'impiego di impianti tipo *rotor*, tridimensionali e multifacciali di dimensione cm. 600x 300; in tale ambito sono consentiti i cartelli pubblicitari come descritto negli allegati B (B1, B2, B3, B4) del P.G.I.P. e del suo regolamento, nonché del presente applicativo;
5. Sono individuate due categorie di località agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale:
 - Entro il perimetro urbano;
 - Fuori del perimetro urbano;
6. L'**ambito 1** costituisce categoria speciale di località ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 15/11/93 n. 507;

Art. 18 DISPOSITIVI AUTORIZZATIVI

1. Chiunque intenda installare sul territorio comunale mezzi pubblicitari permanenti avrà l'obbligo di inoltrare D.I.A. alla Divisione Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.s.m.m.i.i. e L.R. n. 19/01 e suo regolamento d'attuazione, corredata dalla seguente documentazione a completamento ed approfondimento di quella richiesta per norma:
 - a) generalità, residenza, codice fiscale del soggetto richiedente;
 - b) strada, piazza, numero civico relativi alla collocazione;
 - c) ragione sociale della ditta/società che deve provvedere alla realizzazione e all'installazione dell'impianto pubblicitario, P. IVA e licenza di P. S. se trattasi di azienda o società pubblicitaria;
 - d) Relazione asseverata del tecnico in cui si attesti che il manufatto da installare è stato progettato e verrà posto in opera tenuto conto della spinta del vento e della natura del terreno, onde assicurarne la stabilità;
 - e) planimetria di zona in scala opportuna (1: 1000 – 1: 2000) con l'ubicazione dell'intervento;



- f) Documentazione fotografica a colori, nel formato 10x15, dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici della zona in cui si intende realizzare l'impianto pubblicitario con coni ottici di ripresa;
 - g) particolare planimetrico dal quale risulti la larghezza del marciapiede, il posizionamento della segnaletica verticale, delle insegne ed impianti pubblicitari e dell'arredo urbano esistente ;
 - h) progetto dell'impianto in scala 1:20 – 1:50, con specifica indicazione dei materiali utilizzati;
 - i) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre se la domanda riguarda insegne e cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
2. Ai fini della realizzazione dell'opera sarà necessario acquisire agli atti della D.I.A.:
- a) Nulla osta dell'Ente proprietario delle strade non appartenenti al Comune di Somma Vesuviana, quando i mezzi pubblicitari sono collocati in modo da essere visibili da tali strade;
 - b) Nulla osta di tutti gli Enti competenti a tutela del sito su cui si interviene;
 - c) Nulla osta delle Divisioni Viabilità e Traffico per quanto attiene alle norme del C.D.S.;
 - d) Nulla osta della Polizia Amministrativa per ciò che attiene in materia di concessione del suolo pubblico;
3. Ove non intervenissero motivi ostativi all'esecuzione dell'opera, copia della documentazione sarà trasmessa alla Divisione Tributi per le proprie competenze.
4. L'impiego di striscioni e gonfaloni, nonché di teli e pannelli pittorici monofacciali è subordinato comunque ad una richiesta di autorizzazione da inoltrare alla Divisione Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana; l'istanza sarà corredata da:
- a) generalità, residenza, codice fiscale del soggetto richiedente;
 - b) strada, piazza, numero civico relativi alla collocazione;
 - c) ragione sociale della ditta/società che deve provvedere alla realizzazione e all'installazione dell'impianto pubblicitario, P. IVA e licenza di P. S. **se trattasi** di azienda o società pubblicitaria;



- d) relazione asseverata di un tecnico iscritto all'albo che descriva il manufatto temporaneo che si intende apporre e lo rappresenti con opportuni grafici e fotosimulazioni;
 - e) planimetria di zona in scala opportuna (1: 1000 – 1: 2000) con l'ubicazione dell'intervento;
 - f) Documentazione fotografica a colori, nel formato 10x15, dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici della zona in cui si intende realizzare l'impianto pubblicitario con coni ottici di ripresa;
 - g) particolare planimetrico dal quale risulti la larghezza del marciapiede, il posizionamento della segnaletica verticale, delle insegne ed impianti pubblicitari e dell'arredo urbano esistente ;
 - h) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre;
5. Ai fini dell'apposizione del mezzo pubblicitario sarà necessario acquisire agli atti dell'autorizzazione:
- a) Nulla osta dell'Ente proprietario delle strade non appartenenti al Comune di Somma Vesuviana, quando i mezzi pubblicitari sono collocati in modo da essere visibili da tali strade;
 - b) Nulla osta delle Divisioni Viabilità e Traffico per quanto attiene alle norme del C.D.S.;
 - c) Nulla osta della Polizia Amministrativa per ciò che attiene in materia di concessione del suolo pubblico;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text around the perimeter. The signature is a cursive, stylized name.

Art. 19 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA D.I.A.

1. Il titolare della D.I.A. ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato dell'insegna, cartello pubblicitario, Segnaletica pubblicitaria o direzionale, arredo urbano e manufatti pubblicitari in genere;
 - b) provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;
 - c) pagare entro i termini di legge di ogni anno l'imposta comunale sulla pubblicità;
2. le aziende e società pubblicitarie dovranno obbligatoriamente stipulare apposita polizza Assicurativa a copertura di R. C. per tutto il periodo dell'Autorizzazione;
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta o cimasa con gli estremi dell'autorizzazione (numero e data) e dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta avverrà una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 20 CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA D.I.A

1. La D.I.A. inoltrata potrà perdere d'efficacia totalmente o parzialmente prima della scadenza naturale per i seguenti motivi:
 - a) Per motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto pubblicitario;
 - b) inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione ;
 - c) rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto/i e riconsegna del titolo in originale.

Art. 21 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. In caso di ordinanza di rimozione di impianto abusivo, è fatto obbligo al titolare dell'impianto di ripristinare lo stato le cose ed i luoghi che hanno subito alterazioni per effetto dell'impianto stesso;
2. In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione Comunale o il Concessionario pubblico, a spese dell'inadempiente.

Art. 22 VIGILANZA

1. Nell'ambito del territorio comunale gli Agenti di Polizia Municipale ed il personale addetto degli Enti proprietari delle strade che attraversano il territorio comunale, dovranno vigilare, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto consentito. Gli stessi dovranno vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse;
2. Qualunque inadempienza verrà rilevata da parte degli agenti di Polizia Municipale e da parte di altro personale incaricato alla vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare della D.I.A. che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ufficio comunale competente o l'Ente proprietario della strada provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 23 SANZIONI



1. L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una violazione al P. G. I. P. ed al regolamento comunale sulla pubblicità, punibile con l'applicazione delle specifiche norme introdotte dal D.Lgs 15/11/93 N. 507, dal D.Lgs N. 471, dal D.Lgs N. 472 e dal D.Lgs 18/12/97 N. 473;
2. Verrà considerata violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata, cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie;
3. In caso di esposizione pubblicitaria non autorizzata, il Comune potrà erogare una sanzione amministrativa da € 103,29 minimo ad € 1.032,91 massimo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24/11/1981 N.689 con notificazione agli interessati gli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale;
4. Altresì, nella fattispecie di mezzo pubblicitario preventivamente autorizzato, in caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione tributaria di cui all'art. 8 del D.lgs N. 507/93, il Comune erogherà le sanzioni tributarie che si rendono applicabili.

Art. 24. IMPIANTI COMUNALI AFFISSIONISTICI DI NATURA COMMERCIALE

1. Ai sensi del D. Lgs 15/11/93 N. 507 e successive modifiche, le affissioni dei manifesti, sugli impianti monofacciali di proprietà del Comune destinati alla pubblicità di natura commerciale, dovranno essere effettuate, a cura del Comune o del Concessionario, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) rispettare l'ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;
 - b) mettere a disposizione del privato l'elenco delle posizioni utilizzate, con indicazione del quantitativo dei manifesti che si potranno affiggere;
 - c) comunicare al committente l'eventuale mancanza di spazi disponibili, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, e successivo rimborso dei diritti versati;
 - d) rimborsare la metà del diritto affissionale dovuto, qualora il committente annulli la richiesta di affissione prima di giorni 7 dall'affissione;
 - e) esporre, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati all'affissione ed il registro cronologico delle commissioni;
2. Al Comune è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto, ogni volta che il committente richieda, espressamente, che l'affissione venga eseguita su spazi

e strade da lui prescelte, qualora l'indicazione delle strade consenta di individuare gli spazi.

Art. 25. IMPIANTI COMUNALI AFFISSIONISTICI DI NATURA ISTITUZIONALE SOCIALE -
NECROLOGICA O PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. L'affissione di manifesti di natura istituzionale, sociale, necrologica e politica o, comunque, privi di rilevanza economica da effettuarsi su impianti monofacciali di proprietà comunale, dovranno attenersi, a quanto stabilito dal D.Lgs 15/11/93 N. 507 e successive modifiche e dal presente P. G. I. P.
2. Sono soggetti abilitati all'utilizzazione di tali impianti: il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori ed i dirigenti degli uffici comunali, con particolare riferimento a quelli preposti all'indizione di gare pubbliche.
3. Potranno inoltre utilizzare i suindicati impianti e le Associazioni Onlus che ne faranno richiesta motivata all'Ufficio Comunale competente.
5. Le affissioni di cui al presente articolo dovranno aver luogo sugli impianti a ciò appositamente destinati.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E PARTICOLARI

Art. 26. STAZIONI DI SERVIZIO

1. Nelle stazioni di servizio collocate in Ambito 3 è consentita la collocazione di cartelli pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari permanenti, anche amessaggio variabile, in armonia con le caratteristiche ambientali;
2. cartelli pubblicitari e totem non potranno essere collocati lungo il fronte stradale ed in corrispondenza degli accessi.
3. Nelle stazioni di servizio presenti in tali ambiti è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari opachi o luminosi per luce propria o indiretta, in aggiunta ai mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stessa, per una superficie massima complessiva pari all'8% dell'area occupata dalla stazione di servizio. Fuori del centro abitato si applicano comunque le norme del C.D.S.; in ogni caso è vietata la luce intermittente, ma è consentito il messaggio variabile;

4. In Ambiti 1 e 2 è vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari.

Art. 27. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

1. Per tutti i mezzi pubblicitari permanenti di proprietà privata esistenti alla data di approvazione del Piano, nonché del suo regolamento applicativo privi di autorizzazione o non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni di cui al presente Regolamento, gli interessati dovranno inoltrare domanda di adeguamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore del P. G. I. P. entrerà in vigore il giorno successivo alla sua esecutività; tali adeguamenti verranno realizzati a cura del titolare dell'impianto.
2. Gli impianti di cui al precedente comma che non saranno adeguati ai sensi del presente articolo, dovranno essere rimossi dal titolare dell'impianto; in caso di inosservanza la rimozione sarà effettuata dal Comune con addebito delle spese e delle sanzioni tributarie ed amministrative previste dall'art. 24 del DLgs. N. 507 del 1993, nonché dagli art 52 comma 6 del D.L.vo n. 446/97 e dai decreti legislativi n.471, n. 472 e n. 473 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le Divisioni Viabilità, Traffico e Tributi, entro sei mesi dall'approvazione del P. G. I. P., con apposito programma finalizzato effettueranno il censimento e la verifica degli impianti esistenti, ai fini dell'applicazione del piano di recupero dell'entrate corrispondenti.

Art. 28. NORMA DI RINVIO


Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 23 del C.D.S. vigente.

TITOLO IV

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Art. 29 IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

1. L'imposta comunale sulla pubblicità rimane dovuta per l'esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario nella misura delle tariffe vigenti anno per anno e nei modi stabiliti dal D.L.vo 15/11/93 N. 507 e successive modificazioni e integrazioni, come previsto nel presente P. G. I. P. e Regolamento pubblicitario.



Art. 30 IMPOSTA DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA SU TELI, STRISCIONI, ETC...

1. L'imposta sulla pubblicità è dovuta altresì, per la pubblicità temporanea su teli, striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere etc.... nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese dell'imposta annuale.

Art. 31 PAGAMENTI E RISCOSSIONI COATTIVE

1. Il pagamento dell'imposta rimarrà disciplinata secondo le modalità in vigore ai sensi del D.L.vo 15/11/1993 N. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità, prevista dal D.L.vo 15/11/93 N. 507 e successive modifiche ed integrazioni, laddove non sia convertito in prestazioni alternative, (es.arredo urbano, servizi di pubblica utilità, etc...) dovrà essere pagata al Comune, mediante versamento al Servizio di Tesoreria Comunale e l'Attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi o al Concessionario pubblico.
3. Detto pagamento se supera l'importo di € 1549,37 a norma dell'art. 9, comma 4 del Dlgs del 15/11/93 N. 507 e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere effettuato anche in quattro rate trimestrali.

